

Oggetto SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO - PIANO RIAPERTURA SCUOLE EMERGENZA COVID 19 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la società G.T.T. S.p.A. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale 08555280018 e Partita IVA 08559940013, concessionaria dei servizi di mobilità urbana e suburbana di Torino (CIG 05538603BA) a sub affidare i servizi di trasporto pubblico locale indicati in all'Allegato 1 agli Operatori Economici elencati in motivazione e indicati a margine del predetto Allegato 1.

Motivazione

Con determinazione n. 288 del 26/07/2012, nel dare atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento in concessione decennale dei servizi di Mobilità urbana e metropolitana di Torino (CIG 05538603BA) alla società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A, sono stati approvati, tra gli altri, lo schema di contratto di servizio² lo schema di appendice contrattuale³.

Con appendice contrattuale sottoscritta in data 29/10/2013, la durata del contratto è stata portata da 10 a 15 anni e pertanto la sua scadenza è stata fissata al 30/06/2027.

Il Contratto di servizi consente il sub affidamento dei servizi di cui alla Sezione II nei limiti e con le modalità indicate nell'art. 33.

Facendo seguito a quanto stabilito ad esito dei tavoli prefettizi di coordinamento attivati ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (art. 1, comma 10, lettera s), tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del ministero della Salute del 24/12/2020, con la nota prot 595/2021 del 18/01/2021 GTT SPA ha chiesto di autorizzare il subaffidamento di servizi aggiuntivi di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione, a decorrere dal 18/01/2021 e sino a fine marzo 2021.

La richiesta è stata effettuata con riferimento agli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione di specifico avviso pubblico (P.N. 152/2020).

L'Agenzia richiedeva per le vie brevi, come ribadito con nota prot. 1300 del 03/02/2021, di integrare la richiesta di autorizzazione al subaffidamento con la prevista documentazione relativa alle aziende subaffidatarie, specificando per ognuna l'orario delle corse di potenziamento programmato per ciascuna linea.

Con nota prot Agenzia 1885/2021 del 19/02/2021, GTT SPA trasmetteva l'elenco dettagliato dei servizi di TPL aggiuntivi oggetto di subaffidamento, unitamente alla determinazione dell'Amministratore delegato della società con la quale veniva aggiudicato, tra l'altro il Lotto 1 servizio urbano e suburbano alle seguenti imprese:

- DE STEFANI S.A.S. DI DE STEFANI PAOLO & C con sede legale in C.SO REGINA MARGHERITA 225, 10144 TORINO(TO) (P.IVA 02871570012)
- FRATELLI BOGGETTO SRL con sed legale in Via Vittorio Veneto 3,10073 CIRIE'(TO) (C.F. e P.IVA 00480850015)
- V.I.T.A. SPA con sede in Via Nazionale 10 - 11020 Arnad (AO) (C.F. e P.IVA 00035670074)
- ASP SPA con sede in Corso Don Minzoni Giovanni 86 - 14100 Asti (AT) (C.F. e P.IVA 01142420056)

Sulla base delle informazioni ricavabili dalla determinazione di aggiudicazione, con riferimento ai limiti quantitativi relativi all'ammissibilità al sub affidamento dei servizi, disposti dall'art. 33, comma 1 del contratto di servizio nella misura massima del 30 per cento del valore del contratto, è stato verificato che il valore dei servizi sub affidati rientra in detto limite.

La richiesta di autorizzazione non è stata corredata dai contratti di sub affidamento contrariamente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 del Contratto di servizio.

Inoltre non è stata trasmessa l'attestazione di conformità della polizza assicurativa RCT accesa dal sub affidatario, che il concessionario dovrebbe trasmettere, ai sensi del citato articolo 6, paragrafo 6 del CdS, entro il termine di 15 giorni dalla vigenza del contratto di sub affidamento.

In relazione a quanto sopra, verificato che quanto dichiarato dal concessionario risulta coerente con quanto indicato e richiesto nell'art. 6 del Contratto di servizio, l'istanza di sub affidamento è accolta, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al citato articolo 6 del Contratto di Servizio.

Autorizzazione

La società G.T.T. S.p.A. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale 08555280018 e Partita IVA 08559940013, concessionaria dei servizi di mobilità urbana e suburbana di Torino (CIG 05538603BA), è autorizzata a sub affidare i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'Allegato 1 seguenti Operatori Economici indicati a margine del medesimo Allegato 1:

- DE STEFANI S.A.S. DI DE STEFANI PAOLO & C con sede legale in C.SO REGINA MARGHERITA 225, 10144 TORINO(TO) (P.IVA 02871570012)
- FRATELLI BOGGETTO SRL con sede legale in Via Vittorio Veneto 3,10073 CIRIE'(TO) (C.F. e P.IVA 00480850015)
- V.I.T.A. SPA con sede in Via Nazionale 10 - 11020 Arnad (AO) (C.F. e P.IVA 00035670074)
- ASP SPA con sede in Corso Don Minzoni Giovanni 86 - 14100 Asti (AT) (C.F. e P.IVA 01142420056)

L'autorizzazione al sub affidamento è rilasciata dall'avvio del servizio sino al 31/03/2021.

Il Concessionario è unico responsabile nei confronti dall'Agenzia per l'esatta esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento e quindi degli eventuali inadempimenti degli

obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio, posti in essere dal sub affidatario, ai sensi dell'art. 33.2 del Contratto di servizio.

Le compensazioni economiche relative ai servizi oggetto di sub affidamento sono corrisposte dal Concessionario direttamente al sub affidatario.

Il Concessionario è obbligato, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nel contratto sottoscritto con il sub affidatario, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il Concessionario è responsabile degli obblighi previsti dall'art. 18 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai commi 6⁴, 9⁵ e 11⁶ anche con riferimento ai servizi oggetto di sub affidamento.

L'autorizzazione è condizionata al mantenimento del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al REN.

Attenzione

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6 del Contratto di servizio, GTT SPA è obbligata a trasmettere all'Agenzia copia di ciascun contratto di subaffidamento entro 15 giorni dalla sottoscrizione con indicazione delle linee/servizi subaffidati nonché attestazione di conformità della polizza assicurativa RCT accesa dal sub affidatario.

L'inosservanza dell'obbligo contrattuale comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 36, comma 2 del Contratto di servizio per un importo di Euro 1.500,00 per ogni giorno di ritardo in relazione ciascun contratto di sub affidamento.

In seguito alla presente determinazione sarà rilasciata autorizzazione all'impiego sulle linee oggetto di subaffidamento degli autobus che saranno utilizzati per il servizio.

Il presente provvedimento è condizionato alla sussistenza e permanenza in capo dei soggetti subaffidatari del possesso dei requisiti previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione nonché per l'esercizio della professione di trasportatore di persone su strada.

La presente determinazione è trasmessa all'Operatore Economico GTT SPA

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 22 febbraio 2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 22 febbraio 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

² Il contratto di servizio è stato sottoscritto in data 29/10/2012

³ L'appendice contrattuale è stata oggetto di riapprovazione con determinazione dirigenziale n. 230 del 28/05/2013 ed è stata sottoscritta nella medesima data

⁴ LR 1/2000 art. 18, comma 6: "Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico

⁵ LR 1/2000 art. 18, comma 9: "L'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento di Giunta regionale."

⁶ LR 1/2000 art. 18, comma 11: "Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:

- a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;
- b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;
- c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;
- d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.